



CONVENZIONE TRA LA REGIONE VENETO E L'AZIENDA REGIONALE VENETO AGRICOLTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO STRALCIO DI INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA OCCUPATA DALL'EX CASERMA BIANCHIN, SITA NEL COMUNE DI FARRA D'ALPAGO, INCLUSA NEL SITO IT 3230077 "FORESTA DEL CANSIGLIO", E IL RELATIVO FINANZIAMENTO.

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, presso la sede della Regione Veneto – Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi

Tra

l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura, di seguito Azienda Regionale, con sede _____, _____, _____, P.I. / C.F. _____, rappresentata ai fini del presente atto dal _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____

E

la Regione Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901, C.F. 80007580279, rappresentata ai fini del presente atto dall'arch. Romeo Toffano nato a _____ il _____ e residente a _____ (C.F. _____), in qualità di _____, incaricato con deliberazione di G.R. _____ alla stipula del presente atto

PREMESSO CHE:

- I) La Regione Veneto ha avviato nell'ultimo periodo azioni volte a promuovere interventi di recupero e riqualificazione ambientale e paesaggistica di aree degradate o compromesse del territorio veneto;
- II) Con deliberazione di Giunta Regionale n. 4529 del 28.12.2007 sono stati individuati degli ambiti territoriali dove attuare per la prima volta i sopracitati interventi, tra i quali vi è l'area occupata dall' "Ex Caserma Bianchin", sita nel Comune di Farra d'Alpago, ricompresa nel sito IT 3230077 di rete Natura 2000;
- III) Con la deliberazione sopracitata la Regione ha finanziato il Primo Stralcio del più ampio e articolato intervento di recupero e riqualificazione dell'area prescelta;
- IV) Con deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____ è stato approvato il Progetto preliminare con riguardo anche al Secondo Stralcio degli interventi da attuarsi da parte dell'Azienda Regionale Veneto Agricoltura ed è stato disposto il finanziamento totale da parte della Regione degli interventi, valutato in Euro 150.000,00
- V) L'attuazione degli interventi consente l'arresto della perdita di habitat e il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario presenti nel sito SIC – ZPS IT 3230077 "Foresta del Cansiglio" e pertanto contribuisce al soddisfacimento delle finalità previste dalla direttiva 92/43/CEE e degli obiettivi del D.P.R. 357/97, i quali ultimi affidano alle Regioni l'adozione di misure atte a garantire la salvaguardia della biodiversità;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Individuazione delle parti e Premesse

L'individuazione delle parti, le premesse e l'allegato fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra la Regione Veneto e l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura, di seguito Azienda Regionale, per la realizzazione del Secondo Stralcio degli interventi per il recupero e la riqualificazione dell'area occupata dall' "Ex Caserma Bianchin", sita nel Comune di Farra d'Alpago, ricompresa nel sito IT 3230077 di rete Natura 2000, e il relativo finanziamento.

ART. 3 – Obblighi delle parti

L'Azienda Regionale si impegna nella esatta realizzazione degli interventi per il recupero e la riqualificazione dell'area occupata dall' "Ex Caserma Bianchin", sita nel Comune di Farra d'Alpago, ricompresa nel sito IT 3230077 di rete Natura 2000, riferiti al Secondo Stralcio e descritti nel Progetto preliminare, allegato alla presente convenzione.

La Regione Veneto si impegna a finanziare gli interventi di cui al paragrafo precedente secondo quanto fissato all'articolo 6.

L'Azienda Regionale e la Regione Veneto per mezzo del Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi redigono di comune accordo il progetto esecutivo contenente il dettaglio degli interventi, le modalità e i tempi di esecuzione, che dovrà essere approvato ai sensi della L.R. 27/2003.

L'Azienda Regionale si impegna a presentare ogni sei mesi a decorrere dalla stipula della presente convenzione al Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione sopraindicata, una relazione riassuntiva dell'attività svolta.

La Regione Veneto per mezzo del predetto Servizio provvede a verificare il rispetto dei tempi e delle modalità operative che verranno concordati nel progetto esecutivo.

ART. 4 – Decorrenza e durata del progetto

La realizzazione degli interventi individuati all'art. 2 ha durata di 24 (ventiquattro) mesi e decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 5 - Proroghe

Il termine per la conclusione del progetto è perentorio. Potrà essere concessa una sola proroga motivata da parte del Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi.

ART. 6 – Modalità e tempi di erogazione del finanziamento

Il finanziamento di competenza della Regione Veneto per lo svolgimento degli interventi individuati all'art. 2 è fissato in Euro 150.000,00, comprensivo di I.V.A e ogni altro onere fiscale o accessorio, o rimborso spese, se dovuti, e verrà corrisposto all'Azienda Regionale secondo le modalità di seguito descritte.

La Regione Veneto erogherà un anticipo pari al 50% dell'importo finanziato decorsi quattro mesi dalla stipula della presente convenzione.

Il saldo restante sarà erogato successivamente alla definitiva realizzazione degli interventi ed alla presentazione di una relazione finale con la quale il soggetto beneficiario dichiara la conclusione dei lavori.

Le erogazioni dell'anticipo e del saldo del finanziamento regionale saranno effettuate dal Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi previa verifica della regolarità esecutiva degli interventi programmati e a seguito della presentazione di regolare fattura o richiesta di pagamento attestante le spese sostenute, che dovrà essere citata nella causale del pagamento.

I versamenti saranno effettuati sul conto corrente n. _____ – della Banca _____ – Agenzia _____

, IBAN _____, intestato a _____.

ART. 7 – Recesso

In caso di inadempimento da parte dell'Azienda Regionale agli obblighi previsti nella presente convenzione, la Regione ha facoltà di recedere dalla presente convenzione e di porre in essere tutte le azioni necessarie per il recupero del finanziamento erogato, fatto salvo l'obbligo di corrispondere lo stesso per le attività regolarmente svolte. La contestazione delle adempienze deve avvenire mediante lettera raccomandata.

ART. 8 - Controversie

La Regione Veneto e l'Azienda Regionale concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente convenzione.

In mancanza di accordo per ogni controversia sarà competente il Foro di Venezia.

ART. 9 - Accettazione

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate e vale come comunicazione degli obblighi da essa derivanti.

ART. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, _____

